

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO (TN)

**Iscrizione N: TN05889**  
**Il Presidente**  
**della Sezione provinciale di Trento**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

**Vista** la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

**Visto** l'art. 18, comma 4, del decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**Viste** le Circolari del Comitato Nazionale Prot. n. 349 del 8 marzo 2013 e Prot. n. 1140 del 15 dicembre 2014;

**Visto** il provvedimento della Sezione Regionale della Lombardia del 09/03/2016, prot. n. 11878/2016 con il quale l'impresa ECOLOGY TRANSPORT S.R.L., codice fiscale 01867490185, è stata iscritta all'Albo al n. MI51893 in categoria 8 per intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi, classe C - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t.;

**Vista** la nota dell'Impresa di data 30 ottobre 2019 registrata al protocollo n. 5880 con la quale l'Impresa ha comunicato il trasferimento della propria sede legale da Cellatica (BS), via Badia 41 a Vallelaghi (TN), strada di Pedegaza 12;

**Verificato** quanto sopra presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

**Rilevato** che tale trasferimento di sede comporta un cambio di competenza della Sezione di appartenenza dell'Impresa, dalla Sezione Regionale della Lombardia alla Sezione Provinciale di Trento;

**Vista** la deliberazione di data **19/12/2019** con la quale è stata disposta l'iscrizione dell'impresa/Ente **ECOLOGY TRANSPORT S.R.L.** in categoria **8** classe **C** presso la Sezione provinciale di Trento;

**Vista** la deliberazione della Sezione provinciale di Trento in data **19/12/2019** con cui è stata accettata l'appendice n. 3 relativa alle garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **858075** prestate da **Elba Assicurazioni S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **500.000,00** per la categoria 8 classe C dell'impresa/Ente **ECOLOGY TRANSPORT S.R.L.**

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: ECOLOGY TRANSPORT S.R.L.

Con Sede a: VALLELAGHI (TN)

Indirizzo: STRADA DI PEDEGAZA, 12

Località: CIAGO VEZZANO

CAP: 38096

C. F.: 01867490185

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO (TN)

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi  
Classe **C** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

Inizio validità: 09/03/2016

Fine validità: 09/03/2021

**Tipologie di rifiuti gestiti:**

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

**Responsabile/i tecnico/i**

MANFREDI MAURIZIO

codice fiscale: MNFMRZ57E10F205N

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**8 - C**

**Art. 2**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO (TN)

**Art. 3**  
*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRENTO, 30/12/2019

Il Segretario  
- Adriano Tenuti -

Il Presidente  
- Françoise Chini -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

